

Per altro questo è un giudizio di apprezzamento: se la Camera credesse che malgrado ciò ancora rimanga qualche ombra di dubbio, si potrebbe al più accettare un'aggiunta che si propone nella redazione dell'articolo con la formola seguente:

« Le società anonime che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo e che l'avranno ottenuta, potranno *in forza di essa* operare nello Stato, esercitarvi ogni loro diritto e stare in giudizio, uniformandosi *nel resto* alle leggi di esso. »

Se l'onorevole Mosca se ne appaga, e se la Camera crede veramente necessaria questa o altra simile aggiunta, credo di rendermi interprete dell'opinione de' miei colleghi della Commissione rimettendomi interamente al giudizio della Camera.

PESCATORE. Credo che colla semplice trasposizione di qualche parola nello schema della Commissione si possa, con soddisfazione dell'onorevole Mosca e del signor relatore, ovviare ad ogni inconveniente.

Qui, o signori, si vuole esprimere il concetto che la legge attuale non fa altro che concedere un'autorizzazione collettiva. Si vuole inoltre significare ben chiaramente che non altrimenti queste società potranno operare nello Stato, salvo che si uniformino alle leggi di esso. Si vuole infine, sebbene ciò non sarebbe necessario, dichiarare che, ammesse queste società ad operare nello Stato sotto l'osservanza delle leggi di esso, potranno per conseguenza anche esercitarvi ogni loro diritto e stare in giudizio. Or bene, tutti questi concetti, in cui concordano l'onorevole Mosca ed il relatore della Commissione, parmi che siano sufficientemente significati in questo modo:

« Le società anonime e le altre società commerciali, industriali o finanziarie che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo e che l'avranno ottenuta, sono autorizzate ad operare nello Stato sotto l'osservanza delle leggi di esso, e potranno esercitarvi ogni loro diritto e stare in giudizio. »

Se la Camera è disposta ad accettare questo lieve emendamento, io lo manderò alla Presidenza.

MOSCA. Io mi associo alla proposta del relatore fatta in nome della Commissione.

Credo che la formola da lui proposta esprima abbastanza chiaramente il concetto che io desiderava di veder rappresentato. Perciò se l'onorevole relatore mantiene la nuova sua formola, io ritiro il mio emendamento.

MANCINI, relatore. Dopo più matura riflessione, apporrei una lievissima modificazione all'emendamento proposto.

Invece di dire: *Potranno in forza di essa* (cioè in forza dell'autorizzazione del Governo francese) *operare nello Stato, ecc.*; mi limiterei a questa più semplice locuzione chiaramente condizionale:

Quando l'abbiano ottenuta (quell'autorizzazione) *potranno operare nello Stato, ecc.*

È facile indovinare il motivo di questa correzione. Può sembrare non esatto, nè conveniente che la facoltà di operare nel nostro Stato e di esercitarvi de' diritti si consideri e dichiari derivante dalla *forza* e *autorità* degli ordini di un Governo straniero, anzichè dal comando autorevole della legge nazionale, la quale richiegga, come condizione di quella capacità di diritto, l'autorizzazione accordata alla società straniera dal proprio Governo. Esclusa quella frase, sembra tuttavia raggiunto l'unico scopo de' preopinanti: la maggior chiarezza. A nome della Commissione perciò propongo l'accennato emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ha facoltà di parlare.

TREZZI. L'onorevole deputato Mancini, nel citare gli esempi onde combattere la proposta dell'onorevole deputato Mosca, ha indicato le lotterie. Questo mi fece nascere un gravissimo dubbio, cioè se le espressioni usate nella legge bastino ad escludere le operazioni di una società, quando si prefiggessero un oggetto, l'esercizio di un'industria che non fosse ammessa nel nostro Stato.

Per esempio, se il Governo francese autorizzasse una società anonima finanziaria, od una lotteria, potrebbe essa, avendone ottenuta l'autorizzazione, venire a stabilirsi nel nostro Stato, ed esercitarvi la sua industria?

Le parole *uniformandosi alle leggi di esso* sembra che si riferiscano piuttosto alla forma che alla sostanza dell'intrapresa.

Io ho esposto questo dubbio perchè l'ho anche inteso emettere da altri; epperò io credo che si potrebbe rimuovere ogni dubbio dicendo: *quando l'oggetto della società sia ammesso dalle leggi dello Stato.*

Io non dico che questa sia la formola la più precisa, ma vorrei esprimere questo concetto.

PRESIDENTE. Il deputato Scialoja ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Poichè pare che tutti siamo d'accordo in quanto al concetto, io proporrei che la Camera votasse la massima, e la Commissione studiasse poi e redigesse la formola; perchè è difficile improvvisare questi emendamenti, che hanno bisogno di essere molto ponderati.

PRESIDENTE. Osservo che non c'è la consuetudine nella Camera di votare le massime, e poi di lasciare la libertà alle Commissioni di formularle come credono; ciò potrebbe avere dei pericoli.

SCIALOJA. Mi sembra che siasi già fatto altre volte.

MANCINI, relatore. Non v'ha dubbio che in casi di emendamenti troppo complicati e di redazioni che presentino serie difficoltà è nelle consuetudini della Camera di rinviare alla Commissione un più accurato studio della redazione medesima. Ma la Commissione è unanime d'avviso che, quando trattasi di votare un articolo di legge perfettamente identico a quello già votato nel Belgio ed in Francia, senza che ivi siasi mai lamentato che non fosse abbastanza chiaro, in realtà il mutarlo sarebbe professare una specie di scettica dubbiezza.

Quanto allo scrupolo sollevato per un sentimento squisitamente morale dall'onorevole mio amico deputato Trezzi, la Commissione osserva che la frase *uniformarsi alle leggi* non può assolutamente restringersi semplicemente alle leggi regolatrici del modo e della forma di esercizio dei diritti. È mestieri, o signori, non perdere di vista l'unico e limitato scopo di questa legge.

Di che si tratta?

Gli stranieri allorchè sono persone naturali e fisiche, basta ciò perchè sieno ammessi all'esercizio dei diritti civili. Ma il dubbio sorge ed è sorto altrove rispetto alle società anonime, le quali sono persone morali, creazioni artificiali dovute ad un atto della volontà governativa; imperocchè la virtù di quest'atto spira alle frontiere del territorio, oltre le quali non comanda più la sovranità dal cui volere derivò la creazione di questa persona morale. Dunque non si tratta che unicamente di riconoscere la personalità giuridica di queste società straniere, ed assimilarle così a qualunque individuo straniero.

Ora, o signori, io domando: si potrebbe mai dubitare che un individuo straniero possa venire, per esempio, ad esercitare la lotteria nel nostro paese, quando c'è una legge d'ordine pubblico che la proibisce?